

NOTIZIARIO N. 24 – 12 DICEMBRE 2018

CREDITO E FINANZA

- ◆ ABI – nuovo accordo per il credito 2019: sospensione rate mutui e leasing per le aziende in difficoltà. pag. 3
- ◆ Bonus R&S – doppia aliquota: modalità di calcolo. pag. 5
- ◆ MISE – bando macchinari innovativi: investimenti in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia – dal 29 gennaio 2019. pag. 8
- ◆ Superammortamento – ultimi mesi di utilizzo. pag.10
- ◆ Voucher a fondo perduto per inserimento di Innovation Manager: operatività in attesa di Decreto. pag.12

FISCALE

- ◆ Gli omaggi natalizi e le spese di rappresentanza. pag.14

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Imprese artigiane: riduzione, per l'anno 2018, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. pag.20
- ◆ Lavoratori e malattia all'estero: guida INPS. pag.22
- ◆ Lavoratori e malattia in Italia: guida INPS. pag.28
- ◆ Liberalità erogate in natura: esclusione dal reddito di lavoro e fac-simile di comunicazione ai dipendenti. pag.37
- ◆ Settore edilizia: contributi 2018 ridotti dell'11,50 %. pag.39



OGGETTO: **ABI - NUOVO ACCORDO PER IL CREDITO 2019**
SOSPENSIONE RATE MUTUI E LEASING PER LE AZIENDE IN
DIFFICOLTÀ

OGGETTO	<p>L'Accordo per il Credito 2019, siglato il 5 novembre scorso da ABI e associazioni di categoria, permetterà alle PMI in difficoltà di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate di mutui e di leasing per un periodo di tempo limitato o di allungare la scadenza dei finanziamenti a medio lungo termine.</p> <p>Le misure dell'Accordo entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019</p>
DESTINATARI	Tutte le PMI.
MODALITA'	<p>L'Accordo estende al 2019 e 2020 l'opportunità per le micro, piccole e medie imprese di sospendere il pagamento della quote capitale di prestiti ad ammortamento rateale, o di allungarne la durata.</p> <p>Le misure dell'Accordo entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 ed è prevista una proroga del precedente accordo, datato 2015 e già prorogato altre due volte, per coprire il periodo di carenza fino al 31 dicembre di quest'anno.</p>
OBIETTIVI DELL'ACCORDO	<p>L'Accordo ha due obiettivi fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da un lato consentire alle PMI in difficoltà di rivedere i propri prestiti, pur in considerazione delle nuove e più stringenti regole sugli accantonamenti previste dalla BCE. Queste misure sono ribattezzate "Imprese in Ripresa 2.0"; - dall'altro aprire un confronto per migliorare l'erogazione del credito e favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese e il livello di patrimonializzazione; nonché trovare posizioni comuni nell'ambito della regolamentazione finanziaria di matrice europea e internazionale.
IMPRESE IN RIPRESA 2.0	<p>In base a questo accordo le PMI avranno la possibilità di richiedere la sospensione del rimborso del capitale fino ad un massimo di dodici mesi o allungare la scadenza dei finanziamenti a medio lungo termine, compresi mutui, cambiali agrarie, operazioni di leasing.</p> <p>È condizione necessaria per poter chiedere le agevolazioni, che i prestiti di cui si tratta non siano stati oggetto di un'altra moratoria nei 24 mesi precedenti, che la società richiedente non abbia già debiti classificati dalla banca come non performing (sofferenze, inadempienze probabili, crediti deteriorati) e non abbia rate scadute oltre 90 giorni.</p> <p>Le banche si impegnano a rispondere entro 30 giorni dall'arrivo della richiesta o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente, e l'eventuale concessione dipende da precisi vincoli a tutela del debitore.</p> <p>In caso di sospensione, infatti, il tasso non può essere aumentato se non per compensare gli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'intermediario e comunque non oltre 60 punti base (0,60%), mentre resta ferma la</p>

	<p>possibilità per le banche di concordare condizioni migliorative. In caso di allungamento del prestito, questo può essere esteso per una durata pari al doppio della durata residua dell'ammortamento e la rata deve risultare inferiore in maniera apprezzabile per perseguire lo scopo per cui è richiesto l'allungamento. Anche l'allungamento soggiace allo stesso limite e agli stessi criteri relativi all'aumento dei tassi.</p>
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	Accordo per il credito ABI – Associazioni imprenditoriali del 5 novembre 2019.
<i>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</i>	Confimi Romagna News n° 23 del 20 novembre 2018.
<i>INFO</i>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<i>Dott. Claudio Trentini</i> – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.

OGGETTO: BONUS R&S – DOPPIA ALIQUOTA –MODALITA’ DI CALCOLO

OGGETTO	<p>Il Disegno di Legge di Bilancio 2019 introduce il ritorno alla doppia aliquota per la misura agevolativa del Credito d'imposta legato alla Ricerca e Sviluppo.</p> <p>Si ritorna alla doppia aliquota del 25% e del 50% a seconda della tipologia di spesa. Inoltre si dimezza da 20 a 10 milioni di euro l'importo massimo spettante a ciascuna impresa.</p> <p>Nuove spese ammissibili e nuovi adempimenti documentali sono le altre novità.</p>
DECORRENZA NUOVE DISPOSIZIONI	<p>Per quanto riguarda la <u>decorrenza</u> delle nuove disposizioni, per le modifiche di ordine sostanziale - riguardanti, cioè, le spese ammissibili, l'aliquota agevolativa, le modalità di calcolo e l'importo massimo del credito di imposta - <u>l'entrata in vigore è prevista a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare).</u></p> <p>Le modifiche concernenti gli <u>aspetti formali e documentali</u>, invece, hanno <u>effetto già a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.</u></p>
NUOVE ALIQUOTE	<p>Il Disegno di Legge interviene anche sulla misura del credito d'imposta, reintroducendo, dal 2019, la differenziazione dell'intensità del beneficio a seconda della tipologia di spese ammissibili.</p> <p>In particolare, la percentuale del 50%, attualmente applicabile su tutta l'eccedenza agevolabile (eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014), viene mantenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le sole spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato in tali attività di ricerca (nel caso di attività di ricerca e sviluppo intra-muros, svolte internamente all'impresa); - per i solli contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti (nel caso di attività di ricerca e sviluppo extra-muros, ossia commissionate a terzi). <p>Si applicherà invece l'aliquota ridotta del 25% per tutte le altre tipologie di spese ammissibili e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spese per il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, ecc.), direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; - spese per ricerca affidata a imprese non rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, nonché diverse da Università, enti e organismi equiparati; - costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. <p>Rientreranno sempre nell'aliquota del 25% le altre categorie di spese previste dalla disciplina, non modificate dalla Legge di Bilancio 2019.</p>

**NUOVA TIPOLOGIA
DI SPESE**

Una delle novità relativa alle spese ammissibili concerne l'inclusione tra le spese agevolabili dei costi sostenuti per **l'acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi** direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

In base al **principio di omogeneità** dei dati da porre a raffronto, tenuto conto di tale nuova voce di spesa, a partire dal periodo d'imposta 2019, la media storica di raffronto dovrà essere conseguentemente ricalcolata aggiungendo i costi della specie sostenuti nel triennio 2012-2014.

**SPESE PERSONALE
E DI RICERCA
EXTRA MUROS**

La **prima** novità che scatterà dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 **riguarderà le spese per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.**

In particolare, in base alla nuova disciplina, tale voce di spesa si dividerà in due tipologie:

- spese per il personale dipendente titolare di un **rapporto di lavoro subordinato**, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- spese per il personale titolare di **rapporto di lavoro autonomo** o comunque diverso dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, ecc.), direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

Il Disegno di Legge di Bilancio 2019 modifica anche la categoria delle **spese relative alla ricerca commissionata (ricerca extra-muros).**

Per effetto delle modifiche previste, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, i costi rilevanti ai fini del credito di imposta saranno quelli riconducibili a:

- contratti stipulati con **università, enti di ricerca e organismi equiparati** per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;
- contratti stipulati con **imprese residenti** rientranti nella definizione di **start-up innovative** e di **PMI innovative**, per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non appartengano al medesimo gruppo dell'impresa committente;
- contratti stipulati con **imprese diverse** da quelle indicate ai punti precedenti per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, sempre che **non appartengano** a medesimo gruppo dell'impresa committente.

**NUOVA MODALITA'
DI CALCOLO**

Una delle principali novità introdotte con la nuova disciplina è che quella che riguarda la modalità di calcolo del beneficio spettante, diretta conseguenza della reintroduzione della **doppia aliquota agevolativa.**

In particolare, a partire dal 2019, il credito d'imposta si applicherà nella **misura del 50%** sulla parte dell'eccedenza di spese in ricerca e sviluppo rispetto alla media del triennio 2012-2014, proporzionalmente riferibile alle spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti, rispetto alle spese ammissibili

	complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta agevolabile; per la parte residua, si applicherà l' aliquota del 25% .
IMPORTO MASSIMO ANNUALE	Il Disegno di Legge prevede inoltre il dimezzamento dell'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto a ciascuna impresa, che passerà, a partire dal 2019, da 20 milioni a 10 milioni di euro . Resta confermata, invece, la condizione che, al fine di fruire dell'agevolazione, la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione ammonti ad almeno 30.000 euro .
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Disegno di Legge di Bilancio 2019.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	Confimi Romagna News n° 20 del 1° ottobre 2018.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.

OGGETTO: **MISE – BANDO MACCHINARI INNOVATIVI – INVESTIMENTI IN BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA E SICILIA – DAL 29 GENNAIO 2019**

OGGETTO	Le micro, piccole e medie imprese (MPMI) e i liberi professionisti che intendono realizzare, nelle Regioni del Sud, programmi di investimento coerenti con il Piano Nazionale Impresa 4.0 , possono presentare domanda a partire dal prossimo 29 gennaio 2019.
CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA	MPMI e liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della l. n. 4/2013 e in possesso dell'attestazione rilasciata in ottemperanza alla medesima legge.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE	L'ammissione alle agevolazioni presuppone la <u>tenuta della contabilità ordinaria e di disporre di almeno 2 bilanci approvati</u> e depositati presso il Registro delle Imprese ovvero - in caso di imprese individuali, società di persone o liberi professionisti - <u>almeno 2 dichiarazioni dei redditi</u> . Inoltre nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, non bisogna aver avanzato domanda per una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento in relazione alla quale vengono richieste le agevolazioni e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei 2 anni successivi al completamento dell'investimento stesso.
INTERVENTI AMMISSIBILI	I progetti proposti devono essere realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei <u>territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)</u> e prevedere la realizzazione di investimenti innovativi che, in coerenza con il Piano Nazionale Impresa 4.0 e la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, consentono l'interconnessione tra componenti fisiche e digitali del processo produttivo, innalzando il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica, con conseguente riduzione dei costi o incremento del livello qualitativo dei prodotti. Il programma di investimento, inoltre, deve prevedere spese non inferiori a 500.000 euro e non superiori a euro 3.000.000 euro e deve caratterizzarsi in misura prevalente per l'acquisizione dei sistemi e delle tecnologie riconducibili ad una delle seguenti linee di intervento dell'area tematica "Fabbrica intelligente" della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente: 1) Processi produttivi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale; 2) Sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione.

AGEVOLAZIONE	<p>L'agevolazione è un insieme di aiuti compresi tra un finanziamento a tasso zero (non assistito da particolari forme di garanzia e della durata massima di 7 anni) e un contributo in conto impianti, a copertura del 75% delle spese sostenute, così distribuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le imprese di micro e piccola dimensione: 35% contributo in conto impianti e 40% finanziamento agevolato; - per le imprese di media dimensione: 25% contributo in conto impianti e 50% finanziamento agevolato. <p>Al riguardo occorre tener presente che è richiesto di garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, in misura almeno pari al 25% dei costi ammissibili attraverso risorse proprie o, in alternativa, mediante finanziamento esterno, in una forma comunque priva di qualsiasi sostegno pubblico.</p>
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	<p>La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione "Macchinari innovativi" del sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it), a partire dal 29 gennaio 2019.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<p>Decreto Direttoriale del MISE 16 novembre 2018.</p>
INFO	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.</p>

OGGETTO: SUPERAMMORTAMENTO – ULTIMI MESI DI UTILIZZO

OGGETTO	<p>Ultimi mesi per il super ammortamento al 30% per i beni materiali tradizionali.</p> <p>Nel Disegno di Legge di Bilancio 2019, infatti, non viene prevista la conferma anche per il prossimo anno del super ammortamento, che, quindi, si fermerà al 31 dicembre 2018. Pertanto per sfruttare il super ammortamento al 30% (e anche l'iper ammortamento unico al 150%), gli investimenti agevolabili dovranno saranno conclusi entro il 31 dicembre prossimo.</p>
SITUAZIONI POSSIBILI	<p>Per il super ammortamento, a causa del mancato rinnovo da parte della Legge di Bilancio 2019, si potranno verificare le seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018 sarà possibile beneficiare del super ammortamento al 30%; - per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 se entro il 31 dicembre 2018 l'ordine sarà accettato dal venditore e saranno versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sarà possibile beneficiare del super ammortamento al 30%; - per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019, in assenza anche di una delle due condizioni di cui sopra, non sarà possibile beneficiare del super ammortamento.
ATTUAZIONE INVESTIMENTO	<p>E' fondamentale per aver diritto al super ammortamento stabilire con esattezza il momento di realizzazione degli investimenti. A questo proposito si fa riferimento all'art. 109 del TUIR che recita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i beni acquisiti sulla base di un contratto di acquisto, vale la data della consegna o spedizione del bene, ovvero, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà; • per i beni acquisiti mediante contratto di leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario; • per i beni acquisiti mediante contratto di appalto, invece, bisogna individuare il momento di ultimazione della prestazione, a meno che il contratto non preveda la liquidazione dei corrispettivi a SAL nel qual caso rileva il momento della liquidazione di ogni SAL; • per i beni costruiti in economia, occorre fare riferimento alla data di ultimazione dei lavori.

ESTENSIONE TEMPORALE	<p>Altra condizione necessaria per aver diritto al super ammortamento al 30% è verificare il rispetto delle condizioni relative all'accettazione dell'ordine da parte del venditore ed il pagamento di almeno il 20% di acconto. In questi casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i beni acquisiti in proprietà, la verifica di entrambe le due condizioni deve essere effettuata sulla base della documentazione giustificativa (ad esempio, copia dell'ordine, corrispondenza, e-mail, bonifici, ecc.); • per i beni acquistati in leasing con consegna del bene (o esito positivo del collaudo), entro il 31 dicembre 2018 il contratto di leasing dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti e dovrà essere pagato il maxi canone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore; • per i contratti di appalto, entro il 31 dicembre 2018 il relativo contratto dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti e dovrà essere effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto; • per i beni realizzati in economia, entro il 31 dicembre 2018 dovranno essere sostenuti costi pari almeno al 20% dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Legge di Bilancio 2019.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	Confimi Romagna News n° 14 del 28 giugno 2018.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.

OGGETTO: **VOUCHER A FONDO PERDUTO PER INSERIMENTO DI INNOVATION MANAGER – OPERATIVITA’ IN ATTESA DI DECRETO**

OGGETTO	<p>La Legge di Bilancio 2019 introduce un <u>nuovo</u> incentivo a favore delle piccole e medie imprese che intendono investire in innovazione e tecnologie digitali.</p> <p>Il nuovo strumento mette a disposizione delle PMI e delle reti di imprese, voucher a fondo perduto per l’inserimento in azienda di Innovation Manager, cioè professionisti specializzati e qualificati che le aiutino nel processo di digitalizzazione e riorganizzazione aziendale e a sviluppare competenze in grado di consentire la gestione dei profili di complessità organizzativa e produttiva che impone la trasformazione tecnologica.</p> <p>La misura sarà valida nel 2019 e nel 2020.</p>
DESTINATARI	<p>La normativa prevede espressamente che la misura sia riservata alle PMI in senso classico, vale a dire imprese aventi un numero di occupati inferiore a 250 e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Potranno accedere ai contributi anche le reti d’impresa.</p>
AGEVOLAZIONE	<p>Il voucher coprirà fino al 50% dei costi sostenuti, a decorrere dal periodo di imposta 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, per l’acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0; 2. di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. <p>Il contributo, che sarà attribuito in regime “de minimis”, sarà concesso fino ad un importo massimo di 40.000 euro (su base annua), elevato a 80.000 euro per le reti di impresa.</p>
CHI SONO GLI INNOVATION MANAGER	<p>I voucher saranno riconosciuti solamente qualora i servizi di consulenza siano forniti da società o manager in possesso di adeguati requisiti di qualificazione e iscritti in un apposito elenco che sarà istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico.</p>
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	<p>L’intervento agevolativo sarà utilizzabile quando verrà emanato il Decreto del MISE che dovrà poi essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge (<u>1° gennaio 2019</u>) e che stabilirà i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi nonché l’istituzione dell’elenco degli Innovation Manager accreditati.</p>

<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	Legge di Bilancio 2019.
<i>INFO</i>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<i>Dott. Claudio Trentini</i> – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.

OGGETTO: GLI OMAGGI NATALIZI E LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

La presente circolare è dedicata all'esame dei riflessi fiscali della prassi, assai diffusa tra gli operatori economici, di effettuare omaggi a clienti e/o dipendenti in occasione delle festività natalizie, sebbene non siano intervenute modifiche normative o interpretative significative rispetto all'anno precedente.

Gli omaggi natalizi ai clienti sono inclusi fra le cosiddette spese di rappresentanza per il trattamento delle quali, ai fini IVA e reddituali si deve fare riferimento al D.M. 19.11.2008 ed alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 13.7.2009.

Innanzitutto, sono spese di rappresentanza ai fini delle imposte dirette e ai fini dell'IVA *“le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”*.

Ai fini delle imposte sui redditi, la deduzione del costo di tali omaggi subisce delle limitazioni:

- nella determinazione del reddito d'impresa, gli omaggi di costo unitario fino a 50 euro sono **deducibili integralmente**, mentre per quelli di importo superiore bisognerà eseguire una verifica in proporzione ai ricavi prodotti (si veda lo schema riportato più avanti);
- nel caso di reddito di lavoro autonomo, gli omaggi, assieme alle altre spese di rappresentanza, sono deducibili nel limite dell'1% dei compensi dichiarati.

Ai fini IVA, valgono i medesimi criteri di individuazione delle spese di rappresentanza validi per le imposte sul reddito ed è prevista l'**indetraibilità** dell'imposta per i beni di costo unitario superiore a 50,00 euro.

Per il corretto inquadramento fiscale delle spese sostenute, è necessario distinguere gli omaggi natalizi a seconda che siano destinati:

- **a dipendenti;**
- **a clienti o potenziali tali;**

differenziando, inoltre, gli omaggi di beni o di servizi **prodotti o commercializzati dall'operatore**, e quindi oggetto della sua attività, da quelli non aventi alcuna attinenza con la stessa.

OMAGGI A DIPENDENTI

Gli omaggi destinati ai **dipendenti non possono essere considerati spese di rappresentanza** in quanto privi del requisito di sostenimento per finalità promozionali o propagandistiche.

TRATTAMENTO IRPEF/IRES

Il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di beni da destinare in omaggi ai dipendenti è **interamente deducibile dal reddito d'impresa** o di lavoro autonomo, quale **spesa per prestazioni di lavoro**.

Le erogazioni liberali concesse in capo ai dipendenti:

- se liquidate **in denaro** concorrono **sempre** alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione ordinaria, indipendentemente dal loro ammontare;
- se corrisposte attraverso beni **in natura** (beni, servizi o buoni rappresentativi degli stessi) **non concorrono alla formazione del reddito se non superano l'importo di 258,23 euro** nell'intero periodo d'imposta. Se la somma delle erogazioni liberali corrisposte al dipendente durante l'anno supera tale soglia, la stessa costituisce un fringe benefit e concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente **per l'intero importo**.

TRATTAMENTO IRAP

Le spese per gli acquisti di beni da destinare ad **omaggio ai dipendenti** rientrano nei "costi del personale" e sono **indeducibili** ai fini IRAP indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro (srl, spa, snc, impresa individuale, ecc.).

TRATTAMENTO IVA

L'IVA relativa agli acquisti di beni o servizi destinati ai dipendenti è da considerare sempre ed integralmente **indeducibile per mancanza di inerenza** con l'esercizio dell'impresa, arte o professione ed indipendentemente dal loro costo unitario (non si applica il limite di importo di 50 euro).

Qualora l'omaggio riguardi beni oggetto dell'attività dell'impresa, sarà possibile scegliere se:

- rinunciare alla **detrazione dell'IVA** relativa all'acquisto di tali beni;
- operare la detrazione dell'IVA al momento dell'acquisto, provvedendo successivamente ad assoggettare all'imposta la successiva cessione gratuita degli stessi (in base al n. 4 dell'art. 2 del D.P.R. 633/72), **senza obbligo di rivalsa** nei confronti dei dipendenti.

OMAGGI A CLIENTI**TRATTAMENTO IRPEF/IRES**

Ai fini reddituali, gli omaggi compresi fra le **spese di rappresentanza** (ai sensi dell'art. 108, comma 2, TUIR) sono deducibili nell'anno di sostenimento secondo i parametri indicati nello schema riportato di seguito (come previsto dall'art. 9 del D. Lgs 14/9/2015 n. 147 che ha modificato l'art. 108 comma 2 del TUIR con decorrenza dal periodo di imposta 2016):

IMPRESA	- integralmente, se di valore unitario non superiore a € 50 (*)	
	- nel limite dell'importo annuo ottenuto applicando ai ricavi/proventi della gestione caratteristica (per voci A1 e A5 del Conto economico) le seguenti percentuali:	
	Ricavi / proventi della gestione caratteristica	Importo massimo delle spese di rappresentanza deducibili
	Fino a € 10 milioni	1,5% dei ricavi
	Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni	0,6% dei ricavi
	Per la parte eccedente € 50 milioni	0,4% dei ricavi
LAVORATORE AUTONOMO	- nel limite dell' 1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, a prescindere dal valore unitario dell'omaggio.	

(*) L'importo va considerato comprensivo dell'IVA non detratta. Qualora l'omaggio sia rappresentato da più beni costituenti una **confezione unica**, il limite di € 50 va verificato con riferimento al valore della confezione nel suo complesso.

TRATTAMENTO IRAP

Il trattamento ai fini IRAP dei costi sostenuti per l'acquisto di beni non oggetto dell'attività destinati ad omaggio per i clienti è **differenziato** a seconda del metodo ("da bilancio" o "fiscale") utilizzato.

In base alla normativa in materia di IRAP:

- se viene applicato il c.d. metodo di bilancio (valido per i soggetti IRES e per i soggetti IRPEF che hanno optato per tale modalità) le spese di rappresentanza sono **interamente deducibili**;
- se viene applicato l'ordinario metodo fiscale (valido per i soggetti IRPEF, che non hanno optato per il regime alternativo), le spese di rappresentanza sono **indeducibili**;
- per i liberi professionisti la **deducibilità è consentita nel limite dell'1%** dei compensi percepiti, come ai fini IRPEF.

TRATTAMENTO IVA**BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ**

In base all'art. 19-bis 1, lett. h) del DPR n. 633/72 l'**IVA** relativa all'acquisto degli omaggi (o meglio dei beni costituenti spese di rappresentanza) è detraibile se il costo unitario dei beni acquistati **non è superiore a 50,00 euro**.

La detraibilità dell'IVA, con i limiti già indicati, è possibile solo per l'acquisto di beni e **non vale per l'acquisto di servizi**.

beni di costo unitario superiore a € 50,00	➔	IVA INDETRAIBILE
beni di costo unitario non superiore a € 50,00	➔	IVA DETRAIBILE
servizi, senza alcuna soglia di importo	➔	IVA INDETRAIBILE

La cessione gratuita di tali beni costituisce un'operazione fuori campo IVA e, come tale, non è soggetta ad ulteriori obblighi IVA. Potrebbe però risultare consigliabile emettere un documento di trasporto (DDT) con l'indicazione che si tratta di beni in omaggio, anche per poter dimostrare in caso di eventuale verifica fiscale i soggetti destinatari degli omaggi, individuando l'inerenza della spesa.

Per quanto riguarda i **liberi professionisti**, il richiamo all'attività di impresa da parte dell'art. 2 n. 4 del D.P.R. 633/72 ha indotto alcuni interpreti a ipotizzare che, in **presenza di detrazione di imposta** all'atto dell'acquisto, derivi l'obbligo di assoggettamento ad IVA della successiva cessione gratuita anche per i beni di costo non superiore a 50,00 euro.

Per evitare ogni inconveniente è quindi opportuno che il professionista non operi la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto dell'omaggio, indipendentemente dal costo dello stesso.

Acquisto di alimenti e bevande

La detrazione dell'imposta è consentita anche nell'ipotesi in cui i beni di costo unitario fino a euro 50,00 siano costituiti da **alimenti e bevande** (spumante, panettone, torrone, ecc.).

Qualora l'omaggio sia rappresentato da più beni costituenti una **confezione unica**, il limite va riferito al valore della confezione nel suo complesso, come ai fini delle imposte sui redditi.

La Circolare 19.6.02, n. 54/E dell'Agenzia delle Entrate prevede una deroga all'indetraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di alimenti e bevande, **consentendo la detrazione dell'imposta per i beni di costo unitario non superiore a euro 50,00** nel caso in cui gli stessi, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, **rientrano fra le spese di rappresentanza**.

BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

Per gli omaggi di beni oggetto dell'attività dell'impresa, ai fini delle imposte sui redditi non esiste una norma specifica e si applica la regola generale. Ai fini IVA, invece, è data facoltà all'imprenditore di scegliere se:

- rinunciare alla **detrazione dell'IVA** relativa all'acquisto di detti beni, registrando le fatture di acquisto con **IVA indetraibile**;
- **operare la detrazione dell'IVA** al momento dell'acquisto, provvedendo **successivamente ad assoggettare all'imposta** la cessione gratuita (in base al n. 4 dell'art. 2 del D.P.R. 633/72), senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari dei beni.

In presenza di una **cessione gratuita** rilevante ai fini IVA, la **rivalsa dell'IVA non è obbligatoria** (art. 18, DPR n. 633/72) e generalmente per gli omaggi la rivalsa non viene operata.

L'IVA rimane, quindi, a carico del cedente e costituisce per quest'ultimo un **costo indeducibile** in base all'art. 99, comma 1, TUIR.

Ai sensi dell'art. 13 del DPR n. 633/72, per l'individuazione della **base imponibile IVA** della cessione gratuita, non è più necessario applicare il c.d. "valore normale" ma:

- il **prezzo di acquisto** dei beni o dei servizi e, in mancanza,
- il **prezzo di costo** dei medesimi, **determinato nel momento in cui si effettuano le cessioni gratuite**.

ADEMPIMENTI

Per documentare la cessione gratuita, **in assenza di rivalsa**, l'impresa può scegliere di:

1. emettere una **fattura con applicazione dell'IVA, senza addebitare la stessa al cliente**, specificando che si tratta di "*omaggio senza rivalsa dell'IVA ex art. 18, DPR n. 633/72*";
2. emettere un'**autofattura**, in unico esemplare, con indicazione del valore dei beni, dell'aliquota IVA e della relativa imposta, specificando che si tratta di "*autofattura per omaggi*".

La stessa può essere emessa:

- singolarmente per ciascuna cessione ("autofattura immediata");
- globalmente, a fine mese e per tutte le cessioni effettuate nel mese ("autofattura differita").

E' consigliabile l'emissione del **DDT**, necessario per avvalersi della fatturazione o autofatturazione differita, anche qualora venga emessa l'autofattura immediata, al fine di identificare il destinatario e **provare l'inerenza** del costo con l'attività dell'impresa;

3. tenere il **registro degli omaggi**, ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 633/1972, sul quale annotare l'ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate, distinte per aliquota.

IL BUFFET O LA CENA DI NATALE

Al fine di determinare il trattamento IVA e reddituale in merito all'organizzazione di buffet o cene di Natale, va innanzitutto considerato il fatto che in tal caso si è **nell'ambito delle prestazioni gratuite di servizi** (somministrazione di alimenti e bevande) e non in quello della cessione di beni gratuita sopra analizzato.

In base alla Circolare n. 34/E dell'Agenzia delle Entrate, **NON** si tratta di spese di rappresentanza se all'evento siano presenti esclusivamente dipendenti dell'impresa.

Il costo del pranzo o della cena di Natale organizzata dal datore di lavoro per i propri dipendenti, non è considerato spesa di rappresentanza, ma può essere inteso come liberalità in favore dei dipendenti.

In tal caso:

- il costo è deducibile ai fini IRPEF/IRES:
 - nel limite del 75% della spesa sostenuta, come previsto dal D.L. n. 112/2008 per le spese di alberghi e ristoranti, e comunque
 - nel limite del 5% (cinque per mille) delle spese per prestazioni di lavoro dipendente sostenute dall'impresa, come previsto dall'art. 100, comma 1, TUIR;
- l'IVA è indetraibile in quanto relativa ad un costo sostenuto nell'interesse dei dipendenti che, come per gli omaggi, non possiede il requisito dell'inerenza con l'esercizio dell'impresa;
- ai fini IRAP, il costo è deducibile o indeducibile sulla base delle modalità di determinazione della base imponibile (art. 5 - metodo di bilancio o art. 5-bis - metodo fiscale del D.Lgs. n. 446/97).

Se alla cena/buffet partecipano (anche) soggetti terzi rispetto all'impresa (clienti, fornitori, istituzioni, ecc.) la stessa rientra nelle spese di rappresentanza ed il costo è deducibile nel limite del 75% e con l'applicazione delle disposizioni già analiticamente esposte in precedenza.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva del trattamento delle spese di rappresentanza.

TABELLA RIASSUNTIVA DEL TRATTAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA				
BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ				
IMPRESE				
<i>Destinatari omaggio</i>	<i>IVA</i>		<i>IRPEF / IRES</i>	<i>IRAP</i>
	<i>Detrazione IVA a credito</i>	<i>Cessione gratuita</i>	<i>Deducibilità della spesa</i>	
<i>CLIENTI</i>	SÌ <i>se costo unitario non superiore a € 50,00 (anche alimenti e bevande)</i>	Esclusa da IVA	- nel limite dell'importo massimo deducibile nell'anno (1,5% - 0,6% e 0,4% dei ricavi/proventi) - per intero se di costo unitario non superiore a € 50	- deducibili se si applica il metodo di bilancio (art. 5, D.Lgs. n. 446/97) - indeducibili se si applica il metodo fiscale (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97)
	NO <i>se costo unitario superiore a € 50,00</i>			
<i>DIPENDENTI</i>	NO (mancanza di inerenza)	Esclusa da IVA	Per intero nell'esercizio (spese prestazioni di lavoro)	Indeducibili
PROFESSIONISTI				
<i>Destinatari omaggio</i>	<i>IVA</i>		<i>IRPEF / IRES</i>	<i>IRAP</i>
	<i>Detrazione IVA a credito</i>	<i>Cessione gratuita</i>	<i>Deducibilità della spesa</i>	
<i>CLIENTI</i>	SÌ <i>se costo unitario non superiore a € 50,00 (*) (anche alimenti e bevande)</i>	Imponibile IVA (*)	Nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta	Deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta
	NO <i>se costo unitario superiore a € 50,00</i>	Esclusa da IVA		
<i>DIPENDENTI</i>	NO (mancanza di inerenza)	Esclusa da IVA	Per intero nell'esercizio (spese prestazioni di lavoro)	Indeducibili

(*) Salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita.

BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ				
Destinatario omaggio	IVA		IRPEF / IRES	IRAP
	Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa	
A CLIENTI	SÌ (*)	Imponibile IVA (*)	<ul style="list-style-type: none"> - nel limite dell'importo massimo deducibile nell'anno (1,5% - 0,6% e 0,4% dei ricavi/proventi) - per intero nell'esercizio se di valore unitario non superiore a € 50 	<ul style="list-style-type: none"> - deducibili se si applica il metodo di bilancio (art. 5, D.Lgs. n. 446/97) - indeducibili se si applica il metodo fiscale (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97)
A DIPENDENTI			Per intero nell'esercizio (spese prestazioni di lavoro)	Indeducibili

(*) Salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

OGGETTO: IMPRESE ARTIGIANE - RIDUZIONE, PER L'ANNO 2018, DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

L'art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006 ^(*) prevede che, dall'1 gennaio 2008, con decreto interministeriale Lavoro/Economia, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per la gestione dell'artigianato individuata dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 38/2000 ^(**).

Tale riduzione – che interessa le attività di cui alla legge-quadro per l'artigianato n. 443/1985 – spetta prioritariamente alle imprese:

- a) in regola con tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 e che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio;
- b) che abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, da trasmettere agli Ispettorati del lavoro. Tuttavia, dalla determina del Presidente INAIL 31/07/2018 n. 330, si evince che “tanto la Ragioneria Generale dello Stato quanto l'Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro hanno

(*) Art. 1, commi 780 e 781, legge n. 296/2006

780. Con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro. 781. La riduzione dei premi di cui al comma 780 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali: a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro; b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

() Art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 38/2000**

Ambito di applicazione delle gestioni

1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato “testo unico”, nell'ambito della gestione industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini tariffari, le seguenti quattro gestioni separate:

- a) industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;
- b) artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;
- d) altre attività, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono riferite le attività protette di cui all'articolo 1 del testo unico.

espresso pareri concordi nel dare una interpretazione dell'articolo 1, commi 780 e 781 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 diretta a concedere lo sconto a tutte le aziende che certifichino il rispetto delle norme in materia di sicurezza e la mancanza di infortuni in un arco di tempo precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio (articolo 781, punto b) senza tener conto dell'attuazione dei suddetti piani pluriennali almeno fino a quando i medesimi non diverranno operativi".

Pertanto, in base a quanto stabilito dalla citata determina n. 330/2018, il decreto interministeriale 11/10/2018 – pubblicato il 30 novembre scorso nella sezione “Pubblicità legale” del portale istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – ha previsto che, per l'anno 2018, la riduzione spettante alle imprese artigiane è stabilita in misura pari al 7,09% del premio assicurativo dovuto.

OGGETTO: **LAVORATORI E MALATTIA ALL'ESTERO – GUIDA INPS**

Il 3 dicembre scorso l'INPS ha pubblicato l'acclusa guida informativa sulla certificazione di malattia per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale che soggiornano temporaneamente fuori dall'Italia.

L'Istituto di previdenza chiarisce che, in caso di evento verificatosi durante un soggiorno all'estero, i lavoratori conservano il diritto all'indennità di malattia.

Per ricevere la prestazione economica è necessaria la certificazione medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali dalla normativa italiana (intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico), per cui rinviamo alla lettura della corrispondente guida informativa INPS - sulle assenze dal lavoro per malattia, i relativi adempimenti da espletare e le visite mediche di controllo nel nostro Paese - pubblicata in altra parte di questo notiziario.

La certificazione deve essere rilasciata nel rispetto della legislazione del Paese in cui si trova il lavoratore il quale, anche all'estero, è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo.

La guida sulla certificazione di malattia all'estero fornisce tutte le indicazioni, distinguendo tra i casi di:

- malattia insorta in un Paese estero appartenente all'Unione Europea;
- malattia insorta in un Paese extra UE che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l'Italia;
- malattia insorta in un Paese extra UE che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l'Italia.

La guida, infine, ricorda ai lavoratori cosa fare nel caso in cui intendano recarsi all'estero durante la malattia, per non perdere il diritto alla tutela previdenziale.

**Certificazione di malattia per i lavoratori
aventi diritto alla specifica tutela
previdenziale che soggiornano
temporaneamente in un Paese estero**

Guida informativa



Cosa devi fare in caso di assenza dal lavoro per malattia insorta durante un soggiorno all'estero?

Se sei un lavoratore avente diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell'INPS, in caso di un evento verificatosi durante un soggiorno temporaneo all'estero, conservi il diritto all'indennità economica nella misura e modalità previste dalla normativa italiana.

Potrai ricevere la prestazione economica solo in presenza di adeguata certificazione medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali ai sensi della normativa italiana (intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico). La certificazione, inoltre, dovrà essere rilasciata nel rispetto della legislazione del Paese in cui ti trovi.

Ricorda che ai sensi della vigente normativa, anche se ti trovi all'estero, sei tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo, atte a verificare il tuo effettivo stato di incapacità lavorativa.

Con riferimento al Paese estero, distinguiamo le tre casistiche di seguito illustrate:

1. evento di malattia insorto in Paese estero facente parte dell'Unione Europea;
2. evento di malattia insorto in Paese estero che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l'Italia;
3. evento di malattia insorto in Paese estero che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l'Italia.

Cosa devi fare in caso di assenza dal lavoro per malattia insorta in un Paese dell'Unione Europea?

Nel caso di malattia insorta in un Paese dell'Unione Europea¹, i Regolamenti comunitari (Regolamento n. 883 del 2004 ed il Regolamento di applicazione n. 987 del 2009) prevedono che venga applicata la legislazione del Paese dove risiede l'Istituzione competente, ossia quella presso la quale è assicurato il lavoratore.

Affinché sia accertato il tuo diritto all'indennità di malattia, il primo giorno dell'evento devi rivolgerti al medico del Paese in cui soggiorni temporaneamente per ottenere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa.

¹ I 28 Paesi membri dell'UE sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito (si precisa che per il momento il Regno Unito resta membro a pieno titolo dell'UE, con tutti i diritti e doveri che ne conseguono), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. A tale elenco di Paesi si aggiungono i Paesi extra UE con i quali sono stati stipulati accordi che prevedono l'applicazione della disciplina comunitaria, ossia: Islanda, Norvegia e Liechtenstein in base all'Accordo SEE (Spazio Economico Europeo) e Svizzera (in base all'Accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e l'UE).

In base alla legislazione italiana, sei tenuto a trasmettere il certificato compilato in tutti i suoi dati entro due giorni dal rilascio alla Sede INPS competente, sulla base della tua residenza in Italia.

Entro lo stesso termine, sei obbligato a trasmettere al datore di lavoro l'attestato della malattia (ovvero il certificato privo dei dati relativi alla diagnosi).

In entrambi i casi, se il giorno di scadenza del termine è festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Ai fini del rispetto dei suddetti termini di invio, è consentito anticipare la trasmissione del certificato via fax, PEC o e-mail, fermo restando l'obbligo a presentare il certificato originale.

Nel caso in cui il medico curante nello Stato in cui soggiorni temporaneamente non sia abilitato o non sia tenuto, ai sensi della legislazione del luogo in cui ti trovi, al rilascio della certificazione di incapacità al lavoro, devi rivolgerti all'Istituzione del luogo in cui soggiorni temporaneamente. Detta Istituzione provvede, attraverso il medico da essa incaricata, all'accertamento dell'incapacità al lavoro, alla compilazione del certificato e alla trasmissione dello stesso all'Istituzione competente italiana, mediante i flussi previsti dagli accordi comunitari vigenti.

Ai sensi dei citati regolamenti comunitari non è previsto alcun obbligo di traduzione in lingua italiana della certificazione prodotta nella lingua del Paese in cui soggiorni al momento in cui è sorta la malattia. Tale onere grava quindi in capo all'INPS.

Cosa devi fare in caso di assenza dal lavoro per malattia insorta in un Paese extra UE, con il quale l'Italia ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali?

Nel caso in cui ti ammali durante un soggiorno presso un Paese non facente parte dell'Unione Europea, devi farti rilasciare la certificazione di malattia attestante lo stato di incapacità lavorativa.

Relativamente ai dati contenuti nel certificato ed alle modalità di trasmissione, valgono le medesime regole illustrate nel paragrafo precedente.

Nella maggior parte dei Paesi che hanno stipulato con l'Italia (o con l'UE) accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale non è richiesta la legalizzazione² del certificato, purché sia espressamente previsto, nei medesimi accordi, che la certificazione di malattia rilasciata dall'Istituzione locale competente (o da medici abilitati dalla stessa) sia esente da legalizzazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco di Paesi di cui trattasi:

- Argentina;

² Per legalizzazione si intende l'attestazione che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali, obbligatoria nel caso di Paese extra UE con il quale l'Italia non ha stipulato accordi o convenzioni per la malattia. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo successivo.

- Bosnia-Erzegovina;
- Brasile;
- Jersey e Isole del Canale;
- Macedonia;
- Montenegro;
- Principato di Monaco;
- Repubblica di San Marino;
- Serbia;
- Tunisia;
- Uruguay;
- Venezuela.

Cosa devi fare in caso di assenza dal lavoro per malattia insorta in un Paese extra UE, con il quale l'Italia non ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali?

In caso di malattia insorta durante temporanei soggiorni in Paesi che non fanno parte della Unione Europea o che non hanno stipulato con l'Italia accordi o convenzioni specifici che regolano la materia, la corresponsione dell'indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all'INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all'estero.

Ove la suddetta certificazione di malattia non risulti ancora legalizzata al momento del rientro in patria del lavoratore, la regolarizzazione potrà avvenire, a cura dello stesso, anche in un momento successivo, purché ovviamente entro i termini di prescrizione annuale.

Per quanto riguarda i dati contenuti nel certificato e le modalità di trasmissione, si rimanda a quanto illustrato per i Paesi dell'UE.

Si precisa che per "legalizzazione" si intende l'attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato redatto il certificato di malattia. Conseguentemente la sola attestazione dell'autenticità della firma del traduttore abilitato o della conformità della traduzione all'originale non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all'atto valore giuridico in Italia.

Sono esenti da legalizzazione i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 a condizione che gli atti e i documenti rilasciati da suddetti Paesi rechino "l'Apostille", ossia un tipo di legalizzazione semplificata che certifica la veridicità della firma, la qualità del firmatario e l'autenticità del sigillo o timbro apposto.

Escludendo i Paesi membri dell'Unione Europea ed i Paesi non facenti parte dell'Unione Europea ma che hanno stipulato con l'Italia convenzioni o accordi, i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja sono: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize,

Bielorussia, Bolivia, Botswana, Brunei, Burundi, Capo Verde, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Eswatini, Federazione Russa, Fiji, Filippine, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Kazakistan, Kosovo, Kirgizstan, Lesotho, Liberia, Malawi, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Mongolia, Namibia, Nicaragua, Niue, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica di Corea, Repubblica Dominicana, Saint Christopher e Nevis, Samoa, San Vincenzo e Grenadine, Santa Lucia, Sant'Elena, Sao Tomé e Principe, Seychelles, Stati Uniti d'America, Suriname, Sudafrica, Tajikistan, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Uzbekistan, Vanuatu.

Cosa devi fare in caso tu sia malato e ti rechi all'estero?

Se intendi recarti all'estero durante la malattia, per non perdere il diritto alla tutela previdenziale, sei tenuto a comunicarlo all'INPS. L'Istituto effettua una valutazione medico legale, anche mediante convocazione a visita ambulatoriale preventiva, per verificare che non vi siano possibili rischi di aggravamento conseguenti al tuo spostamento. Nei casi di trasferimento in Paesi extra UE, l'Istituto deve inoltre verificare la sussistenza di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero e rilasciare conseguentemente l'apposita autorizzazione.

Devi anche comunicare l'indirizzo estero relativo al cambio di reperibilità, al fine di consentire eventuali visite di controllo nel Paese estero.

*Le informazioni sopra riportate sono **aggiornate a ottobre 2018**.*

Per ogni ulteriore informazione consulta il sito web www.inps.it

OGGETTO: LAVORATORI E MALATTIA IN ITALIA – GUIDA INPS

Di seguito pubblichiamo la guida informativa INPS sui comportamenti da mantenere in caso di assenza dal lavoro per ragioni di salute, con precise indicazioni, tra l'altro, sulla certificazione telematica di malattia e le visite mediche di controllo.

La prima cosa da fare - evidenzia l'Istituto di Previdenza - è contattare il proprio **medico curante** che ha il compito di redigere e **trasmettere il certificato in via telematica all'INPS**.

Certificato e attestato cartacei (l'attestato indica solo la prognosi, ossia il giorno di inizio e di fine presunta della malattia; il certificato indica la prognosi e la diagnosi, ossia la causa della malattia) sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica.

Il lavoratore:

- deve prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare l'esattezza dei dati anagrafici e dell'indirizzo di reperibilità per la visita medica inseriti;
- può inoltre **verificare la corretta trasmissione del certificato** tramite l'apposito servizio sul portale istituzionale dell'INPS, inserendo le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o SPID per consultare il certificato; codice fiscale e numero di protocollo per consultare l'attestato).

Nel certificato il medico deve inserire (solo se ricorrono) l'indicazione dell'evento traumatico e la segnalazione delle agevolazioni per cui il lavoratore, privato o pubblico, sarà esonerato dall'obbligo del rispetto della reperibilità.

Le fasce di reperibilità per le visite fiscali

Le visite mediche di controllo possono essere disposte d'ufficio dall'INPS o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti.

Le fasce di reperibilità per i lavoratori privati – in cui devono essere reperibili – sono: 10-12 e 17-19.

Se il lavoratore risulta assente alla visita domiciliare viene invitato a recarsi, in una data specifica, presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS di competenza. È comunque tenuto a presentare una **giustificazione valida per l'assenza** per non incorrere in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.

Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici

Come funziona
il certificato di malattia telematico



Cosa devi fare in caso di malattia e assenza dal lavoro?

In caso di malattia, vale a dire di un'infermità che determini incapacità temporanea al tuo specifico lavoro, è il medico curante a redigere l'apposito certificato di malattia e a trasmetterlo all'Inps con modalità telematica, immediatamente o al più il giorno dopo quando la visita è avvenuta al tuo domicilio. Anche il medico libero professionista, a cui puoi rivolgerti nei casi previsti dalla legge o dal tuo contratto di lavoro, può rilasciare il certificato di malattia telematico poiché egli dispone delle credenziali di accesso al servizio.

Prendi sempre nota del numero di protocollo del certificato (PUC). Puoi anche chiederne al medico una copia cartacea. Se lo richiedi espressamente, il medico è tenuto ad inviare la medesima certificazione al tuo indirizzo di posta elettronica personale (art. 7 della legge n. 221 del 17 dicembre 2012).

Controlla sempre la correttezza dei seguenti dati obbligatori, di cui sei unico responsabile, per non correre il rischio che non ti venga indennizzato l'evento di malattia:

- i tuoi dati anagrafici,
- l'indirizzo di reperibilità durante la malattia e ogni informazione ritenuta utile (specificando eventuale località, frazione, borgo, contrada, precisando se si tratta di via, piazza, vicolo e aggiungendo, se occorre, palazzina, residence...).

È inoltre importante verificare la corretta trasmissione del certificato telematico. A tale scopo, puoi visualizzare il tuo certificato e il tuo attestato (certificato privo di diagnosi) sul sito web www.inps.it, entrando con le tue credenziali nei servizi on line (codice fiscale e Pin o Spid per consultare il certificato; codice fiscale e numero di protocollo per consultare l'attestato). Con il certificato telematico di malattia, sei esonerato dall'obbligo di invio dell'attestato al tuo datore di lavoro privato o pubblico che può visualizzarlo mediante i servizi presenti sul sito web www.inps.it. Devi comunque attenerti alle disposizioni previste dal tuo contratto di lavoro per informare il datore di lavoro della tua assenza.

Nei giorni festivi e prefestivi devi rivolgerti al medico di Continuità assistenziale per il rilascio del certificato di malattia sia per eventi insorti nei suddetti giorni sia per giustificare la continuazione di un evento certificato sino al venerdì.

Nei casi di ricovero o accesso al Pronto soccorso, devi richiedere alla Struttura ospedaliera il rilascio della certificazione attestante il periodo di degenza e la eventuale successiva prognosi di malattia. Anche in tali casi assicurati che l'eventuale trasmissione telematica sia stata regolarmente effettuata.

Qualora invece la Struttura Ospedaliera sia impossibilitata al rilascio del certificato telematico e ti consegni un certificato cartaceo, accertati che siano presenti tutti i dati fondamentali (*dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore, diagnosi in chiaro, data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia, se si tratta di inizio, continuazione o ricaduta, visita ambulatoriale o domiciliare, residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia*) e provvedi all'invio dello stesso all'Inps e al datore di lavoro, con le modalità previste per la certificazione cartacea, di seguito indicate.

Come deve essere redatto il certificato di malattia telematico?

Le modalità di redazione del certificato telematico di malattia sono contenute nel disciplinare tecnico allegato al decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2012 ed illustrate nella circolare Inps n. 113 del 25 luglio 2013.

Al fine di garantire la correttezza delle informazioni riportate nel certificato, è necessario che il medico redattore ponga la massima attenzione nell'inserimento di tutti i dati.

In particolare, il medico è tenuto ad inserire correttamente, se ne ricorrono i presupposti, le seguenti informazioni:

- indicazione di evento traumatico (anche ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 183 del 4 novembre 2010).

L'informazione è indispensabile affinché l'Inps possa valutare se vi sono le condizioni per attivare un'azione surrogatoria verso i terzi responsabili.

In caso di azione surrogatoria con esito positivo, per il lavoratore c'è il vantaggio che le giornate di indennità di malattia in tal modo recuperate dall'Inps non rientrano nel computo del periodo massimo assistibile per malattia;

- segnalazione delle eventuali "agevolazioni" - per le quali il lavoratore privato o pubblico è esonerato dall'obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità - in caso di:
 - una patologia grave che richieda terapie salvavita;
 - una malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio (SOLO per alcune categorie di dipendenti pubblici) ascritta alle prime tre categorie della TABELLA A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella TABELLA E del medesimo decreto;
 - di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta maggiore o uguale al 67%;

Il medico può anche inserire eventuali ulteriori dettagli nelle note di diagnosi al fine di com-



pletare e/o caratterizzare meglio la diagnosi stessa.

Al riguardo, l'Inps ha fornito alcuni indirizzi operativi in merito all'applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato (circolare Inps n. 95 del 7 giugno 2016).

Le informazioni sopradescritte sono fondamentali per poter garantire lo svolgimento corretto delle successive attività di competenza dell'Istituto.

È comunque valido il certificato cartaceo?

Il certificato di malattia e l'attestato redatti su carta sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica. In tal caso, ai fini della validità della certificazione prodotta, devono risultare inseriti comunque tutti i citati dati obbligatori (art. 8 del DPCM 26 marzo 2008).

Il certificato cartaceo va consegnato all'Inps (o inviato con R/R) entro due giorni, SOLO se sei un lavoratore privato che ha diritto all'indennità economica di malattia da parte dell'Istituto. Ricordati di comunicare sempre il corretto indirizzo di reperibilità.

Ricordati anche che, l'attestato cartaceo deve essere trasmesso al datore di lavoro (sempre entro due giorni, se sei un lavoratore privato che ha diritto all'indennità economica di malattia Inps; entro i termini previsti dal tuo contratto di lavoro, negli altri casi).

Da quale giorno inizia la malattia?

L'Inps, sulla base della normativa vigente, riconosce la prestazione di malattia, ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale, soltanto dal giorno di rilascio del certificato. Il medico per legge non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita. Solo se si tratta di certificato redatto a seguito di visita domiciliare, l'Inps riconosce anche il giorno precedente alla redazione (solo se feriale), quando espressamente indicato dal medico. Tieni presente, inoltre, che il tuo datore di lavoro potrebbe ritenerti assente ingiustificato nei giorni non riconosciuti dall'Inps.

Cosa devi fare in caso di cicli di cura ricorrenti?

Nei casi di cicli di cura ricorrenti per patologie di natura specialistica comportanti incapacità al lavoro (compresi i trattamenti emodialitici, chemioterapia...), i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia possono produrre un'unica certificazione atte-

stante la necessità di trattamenti ricorrenti e che qualifichi ciascun periodo come ricaduta del precedente. La certificazione di tali cicli deve essere inviata all'Inps e al proprio datore di lavoro prima dell'inizio della terapia con l'indicazione dei giorni previsti per l'esecuzione ed è utile a considerare, ai fini dell'indennità previdenziale, i diversi giorni di malattia come un unico evento. A prestazioni effettivamente eseguite, l'interessato deve presentare periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria con il relativo calendario delle cure eseguite.

Le assenze dal lavoro per le terapie devono, comunque, essere certificate, nelle consuete modalità, mediante certificazione telematica o, ove questa non sia possibile, cartacea.

Quali sono le fasce orarie di reperibilità?

Le visite mediche di controllo possono essere disposte d'ufficio dall'Istituto (nei confronti dei lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e dei lavoratori pubblici) o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti.

Accertati che sul campanello del domicilio di reperibilità sia indicato il tuo nominativo, per permettere al medico fiscale l'eventuale visita di controllo.

Non dimenticare di rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo, anche nei giorni festivi, di sabato e domenica.

La disciplina delle visite mediche di controllo è, in parte, differenziata per i lavoratori del settore privato e quelli del settore pubblico.

LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

Fasce di reperibilità: ore 10.00 - 12.00 / 17.00 - 19.00.

Se sei un dipendente privato, il medico certificatore può segnalare l' "agevolazione" che ti esonera dalla reperibilità nei suindicati casi previsti, secondo le regole stabilite nella circolare n. 95/2016 dell'Inps. È bene sapere, che può essere disposta comunque una visita di controllo previo appuntamento.

Il lavoratore privato assicurato per la malattia non può assentarsi dall'indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità in cui viene effettuato il controllo se non per:

- necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
- provati gravi motivi personali o familiari;
- cause di forza maggiore.

LAVORATORI DEL SETTORE PUBBLICO

Fasce di reperibilità: ore 09.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00.

Se sei un dipendente pubblico, i casi di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità sono indicati dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206 del 17 ottobre 2017:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Ricorda che la visita fiscale deve essere richiesta obbligatoriamente dal tuo datore di lavoro pubblico se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative, ma, discrezionalmente, può essere anche disposta più volte durante il medesimo periodo di prognosi.

Può essere disposta dall'Inps una visita di controllo se l'evento è stato determinato da infortunio sul lavoro o malattia professionale?

Nei casi di eventi determinati da infortunio sul lavoro o malattia professionale (anche quando sia ancora in corso la relativa istruttoria) non possono essere disposte visite di controllo da parte dell'Inps per non interferire nell'attività di competenza esclusiva dell'Inail in materia (art. 12 della legge n. 67/1988).

Cosa succede se il lavoratore è trovato assente a visita medica di controllo domiciliare?

Se sei trovato assente in occasione della visita medica di controllo domiciliare, vieni invitato con apposito avviso a presentarti in data specifica presso gli ambulatori della Struttura territoriale Inps di competenza.

Se nel giorno della prevista visita ambulatoriale hai ripreso l'attività lavorativa, non sei tenuto a sottoporerti a quella visita, ma devi comunque comunicarlo alla medesima Struttura Inps.

In ogni caso, devi presentare idoneo giustificativo per l'assenza alla visita di controllo domiciliare per non incorrere, se sei un lavoratore privato avente diritto all'indennità di malattia, nelle sanzioni amministrative previste dalla legge e, in tutti i casi, in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.

Si può cambiare l'indirizzo di reperibilità?

Se devi variare l'indirizzo di reperibilità durante la malattia segui puntualmente queste regole.

LAVORATORE PRIVATO

Se sei un lavoratore assicurato per la malattia presso l'Inps, avverti preventivamente la Struttura territoriale di competenza - utilizzando direttamente i canali indicati nel sito web www.inps.it.

Avvisa immediatamente anche il tuo datore di lavoro e attieniti alle disposizioni del tuo contratto di lavoro in materia di assenze per malattia.

Se ritieni necessario trasferirti presso domicilio estero in Paese U.E., durante l'evento di malattia, devi informare preventivamente la Struttura territoriale Inps di competenza che valuta l'opportunità di effettuare un controllo medico legale preventivo.

Se sei, invece, un lavoratore NON assicurato per la malattia presso l'Inps, devi avvertire immediatamente SOLO il tuo datore di lavoro e attenerti alle disposizioni del tuo contratto di lavoro in materia di assenze per malattia.

LAVORATORE PUBBLICO

Avverti subito il datore di lavoro, il quale provvede a sua volta ad informare tempestivamente l'Inps per mezzo degli appositi canali (art. 6 del citato decreto ministeriale n. 206/2017).

Si può modificare il periodo di malattia?

Se vuoi rientrare al lavoro prima della fine prognosi indicata sul certificato, devi chiedere al medico che ha redatto il certificato la RETTIFICA della prognosi, da inoltrare all'Inps attraverso il servizio di trasmissione telematica.

Se sei un dipendente pubblico, il citato decreto ministeriale n. 206/2017 ti autorizza a rivolgerti, nei soli casi di assenza o impedimento assoluto del medico che ha redatto il certificato, ad altro medico per ricevere un certificato rettificativo della prognosi.

Nessun certificato può essere rettificato se è finito il periodo prognostico originariamente assegnato.

Le informazioni sopra riportate sono aggiornate a luglio 2018.

Per ogni ulteriore informazione consulta il sito web www.inps.it



www.inps.it

Contact center

803 164 gratuito da rete fissa

06 164164 da cellulare secondo i costi del tuo gestore telefonico

OGGETTO: **LIBERALITÀ EROGATE IN NATURA**
ESCLUSIONE DAL REDDITO DI LAVORO E FAC-SIMILE DI
COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI

Con l'avvicinarsi della festività di Natale e della fine dell'anno si ritiene utile rammentare quanto segue.

L'art. 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, **esclude dalla formazione del reddito di lavoro il valore ^(*) dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta (1 gennaio-31 dicembre), a € 258,23**; se il predetto valore fosse maggiore, peraltro, sarebbe interamente soggetto a imposte e contributi.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'**esclusione dal reddito** della liberalità erogata "**sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi**" opera **anche qualora venga attribuita a un solo dipendente, non essendo più richiesto che l'erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti** (circolare 59/E del 22 ottobre 2008 – API INDUSTRIA NOTIZIE n. 27/2008).

Qui sotto riportiamo due fac-simili che le aziende potranno utilizzare per informare, rispettivamente, tutti i dipendenti (fac-simile 1) o solo uno/alcuni di essi (fac-simile 2) della liberalità di cui si tratta.

Fac-simile 1

COMUNICAZIONE

La scrivente Direzione aziendale è lieta di informare che, entro il prossimo ___ (*per es. 21*) dicembre, a ogni dipendente *in servizio dal* _____ *al* _____ (*per es. dall'1 gennaio 2018 al 21 dicembre 2018*) **OVVERO in servizio alla data del** ___ (*per es. 21*) **dicembre 2018**, verranno ceduti e consegnati dei buoni _____ (*per es. BUONI SPESA, BENZINA*), utilizzabili presso _____, per un valore complessivo pari a _____ euro netti.

In base alle vigenti disposizioni di legge, l'intero importo dei citati buoni è escluso dalla formazione del reddito di lavoro e, di conseguenza, non aumenterà la base imponibile IRPEF.

Società _____

(*) "Per valore (...) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore" (art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986).

Fac-simile 2

Luogo e data

Gent.mo Sig./Gent.ma Sig.ra _____

Raccomandata a mano

OGGETTO: COMUNICAZIONE AZIENDALE.

Gent.mo Sig./Gent.ma Sig.ra _____,

la scrivente Direzione aziendale è lieta di informarLa che, entro il prossimo ____ (*per es. 21*) dicembre, Le verranno ceduti e consegnati dei buoni _____ (*per es. BUONI SPESA, BENZINA*), utilizzabili presso _____, per un valore complessivo pari a _____ euro netti.

In base alle vigenti disposizioni di legge, l'intero importo dei citati buoni è escluso dalla formazione del reddito di lavoro e, di conseguenza, non aumenterà la base imponibile IRPEF.

Cordiali saluti.

Società _____

Per ricevuta Sig./Sig.ra _____

OGGETTO: **SETTORE EDILIZIA - CONTRIBUTI 2018 RIDOTTI DELL'11,50 %**

Il decreto ministeriale 4 ottobre 2018, pubblicato il 23 novembre scorso nella sezione “Pubblicità legale” del portale istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha confermato, anche per l'anno 2018, la riduzione – prevista dall'art. 29, comma 2, del d.l. 244/1995 (convertito, con modificazioni, in legge 341/1995) – dell'11,50% sull'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali che i datori di lavoro esercenti attività edile devono versare all'INPS e all'INAIL per gli operai addetti al lavoro per non meno di 40 ore settimanali (CONFIMI ROMAGNA NEWS 24/2017).